



## Avviso per la concessione di rimborsi dei canoni di locazione corrisposti dagli studenti universitari per la durata dell'emergenza da Covid-19 nell'anno 2020

Sommario	Pag.
Art. 1 Norme di riferimento.....	2
Art. 2 Destinatari del beneficio e istituzioni universitarie.....	2
Art. 3 Iscrizione ai corsi di studio.....	2
Art. 4 Requisiti richiesti per la partecipazione .....	2
Art. 5 Requisiti economici.....	3
Art. 6 Contratto di locazione .....	3
Art. 7 Termini e modalità per la presentazione della domanda.....	3
Art. 8 Documentazione richiesta per la partecipazione all'avviso .....	6
Art. 9 Importo del beneficio .....	7
Art. 10 Fondo destinato alla concessione del beneficio .....	7
Art. 11 Formulazione degli elenchi dei vincitori.....	8
Art. 12 Pubblicazione degli elenchi.....	8
Art. 13 Modalità di erogazione.....	9
Art. 14 Cause di esclusione .....	9
Art. 15 Cause di revoca o decadenza .....	10
Art. 16 Accertamento delle condizioni economiche e sanzioni amministrative.....	10
Art. 17 Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 .....	10
Art. 18 Responsabile del procedimento .....	13
Art. 19 Norma di rinvio .....	13



## **ART. 1 NORME DI RIFERIMENTO**

In conformità alle disposizioni previste dal:

- D.P.C.M. 09/04/2001 “disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari emanato a norma dell’art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390;
- D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”.
- Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), in particolare, l’art. 29, comma 1.
- Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) 12 agosto 2020 n. 343.
- Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 14 gennaio 2021, n. 57, di cui all’art. 29, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2020, recante le modalità attuative del rimborso dei canoni dei contratti di locazione corrisposti dagli studenti universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid-19 nell’anno 2020.
- D.P.C.M. N. 159 del 05/12/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e successive modificazioni.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- L’Erdis della Regione Marche bandisce un concorso per il conferimento di Borse di Studio per l’anno accademico 2020/2021.

## **ART. 2 DESTINATARI DEL BENEFICIO E ISTITUZIONI UNIVERSITARIE**

- 2.1 Hanno titolo a partecipare all’avviso per la concessione di rimborsi dei canoni di locazione corrisposti dagli studenti universitari per la durata dell’emergenza da Covid-19 nell’anno 2020, gli studenti italiani e stranieri in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso iscritti:
- a) ai corsi di laurea di primo e secondo livello e di laurea magistrale a ciclo unico in attuazione del Decreto 509/99, sostituito dal Decreto Miur n. 270 del 22/10/2004 (Università degli Studi di Camerino, Macerata, Urbino e Politecnica delle Marche Ancona);
  - b) ai corsi di primo e secondo livello previsti dalla legge di riforma delle istituzioni per l’alta formazione artistica e musicale di cui alla L. 508/99 (ISIA di Urbino, Accademia di Belle Arti di Urbino e Macerata, Conservatorio di musica di Pesaro e Fermo afferenti rispettivamente il presidio di Urbino e Macerata);
  - c) ai corsi Poliarte - Politecnico delle arti applicate all’impresa di cui al D.Miur n. 623/2016 e alla convenzione DDPF n. 14 del 07/03/2017;
  - d) ai corsi di specializzazione attivati presso le sedi universitarie di Urbino Macerata Ancona e Camerino;
  - e) ai corsi di dottorato di ricerca eventualmente attivati dalle università ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 1998, n. 210, art. 4.
  - f) Ai corsi di Master attivati presso le sedi universitarie di Urbino Macerata Ancona e Camerino;
  - g) alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Ancona, riconosciuta con decreto MIUR 24-09-2003 e di Fermo;

## **ART. 3 ISCRIZIONE AI CORSI DI STUDIO**

Gli studenti devono essere stati iscritti per l’anno accademico 2019/2020 e/o per il 2020/2021.

## **ART. 4 REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE**



Lo studente che richiede il beneficio deve essere in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 5 e 6 del presente avviso.

## ART. 5

### REQUISITI ECONOMICI

5.1 Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni del Diritto allo Studio Universitario, con specifico riferimento allo studente richiedente il beneficio, come previsto dal DPCM n.159 del 05/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### 5.2 L'indicatore ISEE

Possono concorrere all'assegnazione del beneficio gli studenti in possesso del seguente requisito economico:

- ISEE fino a € **15.000,00**

L'Isee è costituito dal rapporto tra l'Ise (Indicatore situazione economica) e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

#### 5.3 Rifugiati politici ed apolidi

Ai fini della valutazione della condizione economica, per **gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi**, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità previste dal DPCM 159/13.

#### 5.4 L'indicatore parificato per studenti stranieri non residenti in Italia o con il nucleo familiare dei genitori residenti all'estero.

Gli studenti **non residenti in Italia** (Extra-UE o UE con nucleo familiare all'estero) e **lo studente straniero residente in Italia, non indipendente, con nucleo familiare dei genitori residenti all'estero** dovranno, al pari degli studenti italiani, presentare la certificazione ISEE. Considerato che tale calcolo non è contemplato nel DPCM 159/2013, sulla base della normativa vigente, le Rappresentanze nazionali degli Organismi per il diritto allo studio universitario e i Centri di assistenza fiscale hanno stipulato un protocollo di intesa, rinnovabile anche per il 2020, per il calcolo ISEE applicabile agli studenti stranieri. Sulla base di quanto previsto dal protocollo gli studenti stranieri dovranno presentare la Scheda raccolta dati **con indicatore parificato universitario** rilasciata da un CAAF convenzionato e riportare le relative informazioni che saranno richieste nel modulo di domanda online.

La documentazione necessaria per il calcolo dell'ISEEU parificato è indicata all'art. 8 del presente bando.

#### 5.5 ISEE corrente

Gli studenti possono anche avvalersi dell'"Isee corrente" che è calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 del DPCM 159/2013 e secondo le modalità ivi descritte.

## Art. 6

### CONTRATTO DI LOCAZIONE

Possono ottenere il beneficio solo gli studenti residenti in un Comune diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato in Italia e che abbiano stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate per il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31/1/2020.

## Art. 7

### TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

#### 7.1 Termini perentori per la presentazione della domanda

La domanda di concessione del beneficio deve essere presentata, pena esclusione dal concorso, entro **le ore 18,00 del giorno 27 Aprile 2020, rispettando le disposizioni di seguito descritte.**

#### 7.2 Modalità di presentazione della domanda

Lo studente che presenta la domanda di beneficio deve essere in possesso dell'Attestazione ISEE, salvo le diverse disposizioni di cui all'art. 5 dell'avviso se studente italiano o straniero con redditi prodotti all'estero. Qualora ne sia sprovvisto e la scadenza dei termini sia imminente, deve presentare presso un CAAF abilitato o direttamente all'INPS, in via telematica, la dichiarazione sostitutiva unica comprensiva del modulo MB2 - Quadro C (prestazioni universitarie) prevista all'art. 10 del DPCM n. 159/2013. **La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), completa del quadro relativo alle prestazioni per il diritto**



**allo studio universitario, deve essere presentata in ogni caso, entro il termine di scadenza della domanda, pena l'esclusione dal beneficio** (art. 11 comma 9 del DPCM n. 159/2013).

Lo studente, può, quindi, presentare la domanda di beneficio (entro il 27/4/2021), anche nel caso in cui non sia in possesso dell'attestazione ISEE, assumendo sul modulo di domanda online, l'impegno a presentare la dichiarazione sostitutiva unica entro il giorno 27/4/2021 termine di scadenza della domanda.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate unicamente on line; la procedura di accesso alla domanda medesima sarà indicata sul portale dell'Erdis.

**Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle di seguito descritte.**

#### **L'autenticazione al sito web**

Lo studente dopo avere effettuato l'accesso al sito web e prima della compilazione, dovrà autenticarsi con il sistema previsto dalla Regione Marche denominato "Cohesion 2.0".

In ottemperanza all'Art. 24, D.L. 76/2020 (art. 64 CAD) – dal 28 febbraio 2021 non verranno più rilasciate credenziali cohesion (PIN, Password, OTP).

Quelle già rilasciate saranno valide fino al 30/09/2021, dopo tale data l'accesso ai sistemi sarà consentito utilizzando CNS/TS-CNS, CieID o credenziali SPID.

**Lo studente quindi, già in possesso delle credenziali Cohesion può accedere con le seguenti modalità:**

- **Autenticazione DEBOLE qualora acceda con Utente e Password.**
- **Autenticazione FORTE qualora sia in possesso e quindi acceda con Pin Raffaello**
- **Autenticazione forte con OTP - (Pin OTP)**

La modalità di autenticazione **OTP Cohesion - One Time Password**, a differenza delle terna Pin Raffaello, è una credenziale valida solo per una singola sessione di accesso. La OTP, al contrario delle credenziali statiche, non può essere memorizzata, pertanto richiede una tecnologia supplementare per poter essere generata ed usata ad ogni accesso. In particolare è richiesta l'installazione dell'APP Google Authenticator nel proprio smart phone e comunque il possesso, per il primo accesso, di un codice Pin.

**Lo studente non in possesso delle credenziali Cohesion può tuttavia accedere con le seguenti modalità:**

- **Autenticazione FORTE tramite Smart-Card (CNS/TS-CNS, CieID)**  
Qualora lo studente abbia a disposizione un lettore di Smart-Card e sia già titolare di una card riconosciuta dal sistema Cohesion-2.0 è possibile autenticarsi tramite tale supporto.
- **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) che consente diverse tipologie di autenticazione secondo i seguenti livelli dello stesso Spid:**
  - **Autenticazione DEBOLE con Spid di livello 1**
  - **Autenticazione FORTE con Spid di livello 2 e livello 3**

Per ottenere il proprio SPID, è possibile fare riferimento al sito [www.spid.gov.it](http://www.spid.gov.it) dove è possibile reperire tutte le informazioni operative e l'elenco dei provider accreditati.

### 7.3 In relazione al tipo di autenticazione prescelta lo studente dovrà:

#### **A. Autenticazione "debole" (Utente e Password)**

1. Compilare e confermare la domanda on line eseguendo l'upload dei documenti da presentare
2. Stampare e firmare la domanda.
3. Spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la stampa della domanda firmata, la fotocopia di un documento di identità e la documentazione da presentare (contratto locazione e ricevute pagamento), entro i termini previsti dal bando di concorso. **Fa fede la data apposta da parte dell'ufficio postale di partenza.** Lo studente, tenendo conto dell'Istituzione universitaria frequentata, dovrà inoltrare la domanda ai seguenti indirizzi riferiti al presidio Erdis di riferimento:

Presidio territoriale ERDIS di competenza	Indirizzi ai quali inviare la stampa della domanda firmata, con la fotocopia di un documento di identità
ERDIS Presidio di Ancona	Vicolo della Serpe n. 1, 60121 Ancona



<b>ERDIS Presidio di Camerino</b>	<b>Invio in raccomandata :</b> Colle Paradiso, 1 – Le Mosse 62032 Camerino (MC) <b>Consegna manuale:</b> Sede di Camerino in Loc. Colle Paradiso, 1 – Le Mosse (MC) Sede di Ascoli Piceno - Via Pacifici Mazzoni, 2
<b>ERDIS Presidio di Macerata</b>	Viale Piave n. 35, 62100 Macerata
<b>ERDIS di Urbino</b>	Via V. Veneto n. 45, 61029 Urbino

Lo studente che non deve allegare alla domanda originali cartacei può inviare la domanda stessa **firmata digitalmente** dal richiedente, al seguente indirizzo PEC: [erdis@emarche.it](mailto:erdis@emarche.it). Il file allegato alla PEC deve essere obbligatoriamente quello generato dalla procedura della domanda online dell'Erdis. La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il termine di scadenza previsto al punto 10.1.

La mancata trasmissione e consegna della domanda entro il termine di scadenza è causa di esclusione dal concorso.

#### **B. Autenticazione “forte”**

- a) dovrà compilare, confermare e inviare la domanda on line (digitando il tasto “invia al protocollo”) eseguendo anche l’upload dei documenti da presentare, entro i termini di scadenza stabiliti dal bando di concorso.
- b) è esonerato dall’inviare la stampa della domanda agli indirizzi riportati al paragrafo precedente, ma deve far pervenire l’eventuale altra documentazione richiesta entro i termini stabiliti dal bando di concorso.

#### **7.4 Modifica della domanda online**

E’ possibile modificare la domanda, già inviata on line, entro i termini di scadenza proponendo una nuova domanda. In ogni caso sarà valutata la domanda con l’ID più alto protocollata digitalmente o manualmente dall’Ufficio Diritto allo Studio entro il termine di scadenza previsto dal presente bando. Nel rispetto dei termini di scadenza è ammessa anche l’eventuale integrazione della documentazione a corredo della domanda.

#### **7.5 Altre disposizioni**

La ricevuta di avvenuta consegna della domanda rilasciata dall’Ente, anche per mezzo della procedura di protocollazione on line, non attesta la correttezza e la completezza della domanda stessa e della relativa documentazione; responsabilità che resta, in ogni caso, in capo allo studente dichiarante. Lo studente è personalmente responsabile della veridicità e completezza di quanto dichiarato. L’Erdis, pertanto, declina ogni responsabilità in caso di errata o incompleta documentazione e non è tenuto altresì a segnalare eventuali anomalie.

#### **7.6 Presidi territoriali di riferimento per gli studenti**

Gli studenti dovranno rivolgersi ai rispettivi seguenti presidi territoriali dell’Erdis per ottenere informazioni, presentare o inviare qualsiasi richiesta.

- **Al Presidio territoriale di Ancona** Vicolo della Serpe 1 – 60121 Ancona, potranno rivolgersi gli studenti iscritti all’Università Politecnica delle Marche, all’Istituto “Poliarte” di Ancona, alla Scuola Superiore di Mediatori Linguistici di Ancona e di Fermo salvo la stipula della convenzione con la regione Marche.
- **Al Presidio territoriale di Camerino** Via Le Mosse, Colle Paradiso 1 – 62032 Camerino (Mc) potranno rivolgersi gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Camerino; alla sede collegata di Ascoli Piceno Via Pacifici Mazzoni n. 2 – 63100 Ascoli Piceno (Ap), potranno rivolgersi gli studenti frequentanti il corso di studio nelle sedi di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto.
- **Al Presidio territoriale di Macerata** Viale Piave n. 35 – 62100 Macerata potranno rivolgersi gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Macerata, all’Accademia di Belle Arti di Macerata e al Conservatorio statale musicale “G. B. Pergolesi” di Fermo.
- **Al Presidio territoriale di Urbino** Via V. Veneto n. 45 – 61029 Urbino potranno rivolgersi gli studenti iscritti all’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino, all’Accademia di Belle Arti di Urbino, all’Isia di Urbino e al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro.



## ART. 8

### DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO

8.1 Per accedere al beneficio tutti gli studenti con patrimonio e redditi prodotti in Italia devono essere in possesso dell'attestazione ISEE o ricevuta della DSU specifica per **“Prestazioni per il diritto allo studio universitario”**.

8.2 **Studenti stranieri – Calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato**

**Gli studenti stranieri non possono avvalersi della facoltà di autocertificazione**, ma è necessario esibire la relativa documentazione di seguito descritta in originale e formato cartaceo. La documentazione dovrà essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e legalizzata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio.

Per I paesi che hanno aderito e ratificato la Convenzione dell'Aja conclusa il 5 ottobre del 1961 è ammesso l'utilizzo dell'apostille in luogo della legalizzazione dell'Ambasciata italiana.

Ai documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e certificata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, oppure da un traduttore ufficiale.

Per i paesi dove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana la documentazione sopra indicata può essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture.

La documentazione dovrà attestare:

a) la composizione del nucleo familiare con l'indicazione di coloro che convivono con il capofamiglia, alla data di presentazione della domanda;

In caso di morte di uno dei genitori, sui documenti deve essere indicata la data del decesso oppure deve essere allegata ulteriore documentazione attestante l'evento.

In caso di separazione o divorzio dei genitori deve essere allegato un certificato che attesti tale condizione.

E' ugualmente necessaria apposita documentazione in caso di abbandono del genitore o di pronuncia da parte della competente autorità di allontanamento dello stesso dalla residenza familiare.

b) il reddito percepito da ogni componente il nucleo familiare espresso nella moneta del proprio paese nell'anno d'imposta 2019; in caso di assenza di reddito per ogni componente di età superiore ai 18 anni tale eventualità deve essere espressamente specificata nella documentazione;

Nel caso vi siano difficoltà a documentare tale assenza di reddito deve essere presentata documentazione giustificativa come ad esempio certificato che attesti lo stato di disoccupazione, l'occupazione di addetto ai servizi domestici (casalingo/a) o la condizione di studente/ssa.

c) la descrizione di tutto il patrimonio immobiliare di proprietà di ogni componente il nucleo familiare alla data del 31/12/2019 con indicazione del valore definito ai sensi del comma 3 art. 5 del DPCM n. 159/13; in caso di assenza di patrimonio per ogni componente di età superiore ai 18 anni tale eventualità deve essere espressamente specificata nella documentazione;

d) la descrizione del patrimonio mobiliare costituito dalle componenti specificate all'art. 5 comma 4 del DPCM 159/13, detenute all'estero possedute alla data del 31/12/2019 oppure il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno da ogni componente il nucleo familiare; La documentazione relativa al patrimonio mobiliare rilasciata da Istituti bancari e assimilati è dispensata dalla legalizzazione dell'Autorità diplomatica italiana competente per territorio fermo restando l'obbligo della traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e certificata da un traduttore ufficiale.

e) fotocopia del permesso di soggiorno valido rilasciato dall'Autorità di P.S. preposta. La copia del permesso di soggiorno può essere presentata successivamente ma in questo caso i benefici saranno assegnati sotto condizione e con la sospensione del pagamento di eventuali somme di denaro fino alla consegna effettiva del documento. Se il documento non viene presentato entro il 31/12/2022 lo studente decade dal diritto ad ottenere le eventuali somme di denaro salva comunque la revoca del beneficio in caso di mancato rilascio del permesso di soggiorno da parte dell'autorità preposta.

**Per gli studenti provenienti da stati membri dell'Unione Europea** è necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, **ma non è richiesta la legalizzazione**.



**Gli studenti extra Unione Europea provenienti dai Paesi particolarmente poveri** di cui al Decreto del Ministero Istruzione Università e ricerca del 6 maggio 2020 devono presentare certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. La relativa, certificazione è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori ISEE ed ISPE ad euro “zero”.

Per gli studenti che si iscrivono al primo anno di tutti i corsi di laurea, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso, l’Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione del beneficio per conto dello studente, in caso di revoca.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per **gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi**, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità previste dal DPCM 159/13. Tali studenti devono allegare alla domanda **la copia del certificato che attesta il riconoscimento del loro status di rifugiato politico o di apolide**.

Gli studenti richiedenti asilo politico sono tenuti alla presentazione della documentazione ufficiale di richiesta di asilo.

Anche per questi studenti si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità previste dal DPCM 159/13.

L’eventuale concessione del beneficio rimane sospesa sino al riconoscimento dello status di rifugiato.

### 8.3 **Altra documentazione**

Gli studenti dovranno produrre:

#### **Contratto di locazione.**

- a. Gli studenti dovranno presentare entro la data di scadenza della domanda copia del contratto di locazione a titolo oneroso, registrato presso l’Agenzia delle Entrate, stipulato con il locatore per il periodo di cui chiedono il rimborso e comunque nell’ambito dell’anno 2020.

Al fine di ottenere il beneficio l’abitazione oggetto del contratto deve essere ubicata in un comune italiano diverso da quello di residenza dello studente.

- b. **Ricevute dell’avvenuto pagamento** dei canoni di locazione per il periodo da febbraio a dicembre 2020.

- c. **Documento di riconoscimento**

Gli studenti con autenticazione debole che hanno spedito la stampa della domanda, dovranno allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento.

### 8.4 **Regolarità e completezza della documentazione presentata**

Gli studenti sono responsabili della completezza dei documenti presentati e della loro rispondenza e regolarità degli stessi alle disposizioni contenute nell’avviso e in materia di diritto allo studio universitario.

L’ERDIS si riserva di controllare in qualsiasi momento la documentazione presentata dai candidati e di far produrre successivamente altri documenti in aggiunta a quelli previsti.

## **ART. 9**

### **L’IMPORTO DEL BENEFICIO**

Il beneficio si sostanzia in un rimborso limitato all’anno 2020 dei canoni effettivamente corrisposti relativi ai contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31/1/2020.

Gli studenti regolarmente iscritti alle Università per gli anni 2019/2020 e 2020/2021 potranno ottenere il rimborso per i mesi da febbraio a dicembre 2020.

Gli studenti iscritti solo per l’a.a. 2019/2020 potranno ottenere il rimborso per i mesi da Febbraio a Settembre 2020.

Gli studenti iscritti solo per l’a.a. 2020/2021 potranno ottenere il rimborso per i mesi da Ottobre a Dicembre 2020.

Sono rimborsati solo i canoni accompagnati dalle relative ricevute di avvenuto pagamento.

In caso di carenza di risorse disponibili l’importo del rimborso sarà proporzionalmente ridotto in modo da garantire il beneficio, anche se parziale, a tutti gli aventi diritto.



## ART. 10

### FONDO DESTINATO ALLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO

In base alla ripartizione operata nel Decreto MIT n. 343/2020 alla Regione Marche è stato assegnato il fondo per un importo pari a 528.276,14 euro che è interamente destinato al rimborso dei canoni di locazione agli studenti aventi diritto secondo le regole stabilite nel presente avviso.

Qualora l'ammontare complessivo delle somme ammissibili al rimborso superi il fondo disponibile in tal caso il rimborso sarà ridotto proporzionalmente fino alla copertura di tutti gli aventi diritto.

## ART. 11

### FORMULAZIONE DEGLI ELENCHI DEI VINCITORI

11.1 L'Erdis in base alle risorse disponibili formulerà un elenco alfabetico unico regionale.

11.2 Ai fini della valutazione della situazione reddituale e patrimoniale dello studente, la procedura della domanda on line acquisirà i dati relativi all'ultima attestazione ISEE valida calcolata per il diritto allo studio universitario rilasciata nell'anno 2021 presente negli archivi informatici INPS valutata sulla base della DSU presentata dallo studente entro la data di scadenza della domanda.

Nel caso in cui la DSU sia elaborata successivamente, l'Erdis provvederà all'acquisizione dell'Attestazione Isee presso la banca dati dell'Inps entro il 7 maggio 2021, purché le relative Dsu siano state sottoscritte entro il termine perentorio della scadenza della domanda.

Le DSU valide per il diritto allo studio, calcolate dopo il 7 maggio 2021 e quelle provvisorie di cui all'art. 11 comma 8 del DPCM 159/2013 saranno valutate in sede di approvazione degli elenchi definitivi.

Le eventuali rettifiche della DSU, valida per il diritto allo studio, effettuate successivamente alla presentazione della domanda e, comunque, nei termini del bando di concorso, potranno essere verificate in sede di ricorso o in fase di accertamento. L'Erdis declina ogni responsabilità in ordine al mancato reperimento dei dati negli archivi dell'INPS per cause non imputabili all'Ente.

Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.

## ART. 12

### PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI

#### 12.1 Elenchi esiti provvisori

Gli elenchi recanti l'esito dell'avviso sono redatti sulla base dei dati dichiarati dallo studente in fase di compilazione della domanda.

Indicativamente entro il 21 maggio 2021, con determina del Direttore dell'Erdis, è approvato l'elenco provvisorio dei vincitori ed il relativo elenco degli studenti esclusi.

L'esito del concorso sarà reso noto a tutti gli studenti interessati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito [www.erdis.it](http://www.erdis.it) e sarà consultabile nell'area riservata dello studente.

#### 12.2 Istanze di revisione e elenchi esiti definitivi

Entro il **settimo giorno** successivo alla data di pubblicazione sul sito dell'avviso di cui all'art. 12.1 gli studenti potranno proporre **un'istanza di revisione, opportunamente motivata e/o documentata**; la suddetta istanza debitamente sottoscritta dovrà essere presentata manualmente o fatta pervenire al presidio Erdis di riferimento tramite posta elettronica certificata o via telefax accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento.

Le istanze di revisione saranno accolte o respinte con determina del direttore dell'Ente. In caso di accoglimento del ricorso, la situazione sarà determinata con l'approvazione dell'elenco definitivo dei vincitori e esclusi.

Lo studente, che **abbia presentato la richiesta del calcolo ISEE per le prestazioni universitarie entro i termini di scadenza della domanda**, escluso dall'elenco provvisorio dei vincitori a causa della mancata rilevazione, entro i termini previsti dall'art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013, dei valori contenuti nell'attestazione (ISEE/ISPE ecc), può richiedere tramite ricorso il riesame della propria posizione. Nel caso in cui l'Ente rilevi che la mancanza dei dati richiesti non sia imputabile allo studente provvederà, **entro l'ultimo giorno valido per la presentazione dei ricorsi**, alla verifica sul database dell'INPS della presenza dei valori summenzionati; in caso negativo escluderà definitivamente lo studente dal beneficio.

#### 12.3 Elenchi definitivi

Gli elenchi definitivi dei vincitori e esclusi saranno approvati entro il **15 giugno 2021**.





Gli studenti potranno verificare l'esito del concorso nella propria area riservata consultabile on line; tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come avviso "ad personam".

Avverso gli elenchi definitivi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla loro pubblicazione e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Per ogni ulteriore informazione gli interessati dovranno rivolgersi agli Uffici per il Diritto allo Studio dell'Erdis.

## ART. 13

### MODALITA' DI EROGAZIONE

13.1 Agli studenti vincitori, il rimborso viene erogato nell'importo spettante in una unica soluzione entro il mese di luglio 2021.

#### 13.3 Modalità di riscossione della quota contante

Il rimborso sarà obbligatoriamente erogato con una delle seguenti modalità:

1. accredito su conto corrente (aperto presso un istituto di credito italiano) intestato o cointestato allo studente.
2. carta prepagata intestata o cointestata allo studente dotata dell'International Bank Account Number (IBAN) riferita ad un Istituto di credito italiano.

All'atto della domanda lo studente dovrà, pertanto, indicare l'IBAN sul quale effettuare il versamento; nel caso in cui ne sia sprovvisto è tenuto a comunicarlo all'Ente utilizzando esclusivamente la procedura on line messa a disposizione, pena la sospensione del pagamento.

L'Ente provvederà a pagare la quota contante utilizzando le ultime coordinate bancarie (iban) comunicate in ordine di tempo dallo studente.

## ART. 14

### CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal concorso gli studenti:

- che non siano in possesso dei requisiti di reddito di cui agli articoli 5 e 6 del presente avviso.
- che non siano iscritti per gli a.a. 2019/2020 e/o 2020/2021 alle diverse Istituzioni universitarie;
- che siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione applicate dai competenti organi delle istituzioni universitarie o altre sanzioni disciplinari applicate dall'Ente con le quali si esclude lo studente stesso da tutti i servizi per tutta la carriera scolastica;
- che siano incorsi in uno degli anni precedenti, in provvedimenti di revoca della borsa di studio o di altre forme assistenziali dovuta a falsa dichiarazione, raggiri, artifici, dolo o altro;
- che fruiscano di altre forme di sostegno al diritto allo studio come eventuali sussidi per servizi abitativi anche sotto forma di contributo economico/borsa di studio.
- che abbiano spedito o consegnato la stampa della domanda senza la firma, incompleta, priva di alcuni documenti o con documenti inesatti e che a norma dell'art. 71, comma 2, del D.P.R. 445/2000, non abbiano sanato le irregolarità rilevate d'Ufficio non costituenti falsità;
- che non abbiano presentato il contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate e/o le ricevute di pagamento dei canoni effettivamente corrisposti di cui al punto 8.3 del presente avviso;
- che non abbiano prodotto la documentazione richiesta all'art. 8 del presente bando (studenti stranieri);
- che abbiano prodotto la documentazione mancante della legalizzazione da parte delle autorità competenti, richiesta all'art. 8 del presente bando (studenti stranieri);
- che non abbiano compilato e trasmesso online la domanda;
- che abbiano omesso di inviare la domanda cartacea nel caso in cui lo studente abbia optato per una autenticazione debole in fase di accesso alla domanda online (mancanza del PIN rilasciato da una LRA - Local Registration Authority -, elencate sul sito [www.cartaraffaello.it](http://www.cartaraffaello.it));
- che non abbiano chiuso e/o inviato al protocollo la domanda online in caso di autenticazione forte con PIN Raffaello;
- che abbiano sottoscritto la DSU per le prestazioni per il diritto allo studio successivamente al termine di scadenza per la presentazione della domanda di borsa di studio.
- per i quali non sia stato possibile acquisire i dati ISEE nei termini previsti dall'art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013 ed in particolare domande che facciano riferimento ad attestazioni/DSU:



- a. Non reperibili presso la banca dati dell'INPS;
  - b. Non contengano l'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio e/o non riferito allo studente richiedente i benefici;
  - c. Non ancora calcolate per determinare i valori ISEE (attestazione);
- che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza previsto dal presente bando;
  - di nazionalità straniera che non siano in possesso del permesso di soggiorno.

#### **ART. 15**

##### **CAUSE DI REVOCA O DECADENZA**

Il beneficio verrà revocato agli studenti che:

- a. siano incorsi nell'arco della durata del beneficio o della idoneità, in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione applicate dai competenti organi delle istituzioni universitarie;
- b. dalle indagini effettuate, risulti che non abbiano correttamente dichiarato la situazione economico/patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza e ciò sia rilevante ai fini della concessione del beneficio;
- c. che fruiscono di altre forme di sostegno al diritto allo studio come eventuali sussidi per servizi abitativi anche sotto forma di contributo economico/borsa di studio.
- h. Incorrono in una delle cause di esclusione, successive agli atti di concessione, previste all'art. 14 del presente bando.

#### **ART. 16**

##### **ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E SANZIONI AMMINISTRATIVE**

###### **16.1 Accertamenti della condizione economica**

L'Erdis ai sensi dell'art. 10, punto 3, comma 4, del Piano triennale (Deliberazione n. 113 del 30/06/2020) svolge controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli studenti relativi alla condizione economica e alla composizione del nucleo familiare, secondo i criteri e le procedure stabilite dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Erdis nella seduta del 24/6/2019.

16.2 Alla conclusione della verifica nei casi in cui venga accertata una discordanza fra i redditi dichiarati ai fini fiscali o altre componenti Isee, anche di natura patrimoniale, e quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva unica ai fini Isee che comporti la decadenza, con atto dirigenziale si provvederà alla revoca del beneficio nel caso in cui siano stati accertati e confermati a carico dello studente valori Isee incompatibili con la concessione del beneficio. Nella fattispecie lo studente, che decade immediatamente dal beneficio e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso di studi, deve restituire le somme percepite.

#### **ART. 17**

##### **INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679**

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) denominato in seguito anche "GDPR" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR i dati personali forniti all'Erdis Marche – Ente regionale per il diritto allo studio universitario saranno trattati per soli fini istituzionali.

###### **Titolare del trattamento e Rpd**

Il Titolare del trattamento è l'Erdis Marche – Ente Regionale Diritto allo Studio nella figura del delegato del legale rappresentante, il Direttore generale. I dati di contatto del Titolare sono:

Indirizzo: Via Tiziano n.44 – 61025 Ancona (AN) - Italy – Telefono: 0722 351970

email: [privacy@erdis.it](mailto:privacy@erdis.it); Pec: [erdis@emarche.it](mailto:erdis@emarche.it) tel: 0722 35191

Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD – DPO) è l'Ing. Mauro Raimondi. I dati di contatto del RPD sono:

Indirizzo: Via V. Veneto, 43 – 61029 Urbino (PU) - Italy - Telefono: 0722 351970

email: [rpd@erdis.it](mailto:rpd@erdis.it); Pec: [erdis@emarche.it](mailto:erdis@emarche.it) Tel. 0722 305234

###### **Tipologia di dati trattati**

**Dato personale** – qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"), ossia che può essere identificata direttamente o indirettamente con un identificativo come il nome, numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o ad uno o più elementi



caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4 comma 1 n. 1 del GDPR)

**Categoria di dati particolari** - quali origine razziale ed etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, dati relativi allo stato di salute, alla vita sessuale o orientamento sessuale della persona (art. 9 del GDPR)

**Finalità del trattamento e base giuridica**

nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679 l'Erdis in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali di pubblico interesse di cui è investito il titolare del trattamento.

In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento di un insieme di operazioni, svolte con mezzi elettronici ed automatizzati, di cui alla legge regionale n. 4/2017, in particolare per le seguenti finalità:

- a) elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e degli alloggi universitari di cui al D.P.C.M. del 9 Aprile 2001 e al Dlgs 29 marzo 2012 n.68 e successiva concessione dei relativi benefici;
- b) erogazione di altri contributi, agevolazioni e servizi relativi al diritto allo studio universitario;
- c) rilascio tesserino di riconoscimento Erdis;
- d) statistiche e ricerca storica e scientifica, su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di identificare l'utente;
- e) Conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria l'Erdis potrà, inoltre, trattare i dati per adempiere un obbligo legale e/o per difendere un proprio diritto in sede giudiziaria.

In relazione alle finalità sopra indicate il trattamento può essere effettuato con modalità manuali, con documenti cartacei e anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. I dati sono raccolti e trattati in appositi archivi documentali/Server. L'Erdis adotterà tutte le misure per rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità del trattamento. I dati personali sono trattati utilizzando idonee misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate secondo l'art. 32 del Regolamento UE in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. I dati personali non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione.

**Categorie di dati per la valutazione dei requisiti economici**

A norma dell'art.14 del GDPR si informa che per la finalità indicata sotto le lettere a) e b) l'Erdis per valutare il possesso dei requisiti economici necessari dovrà acquisire il valore ISEU, la composizione del nucleo familiare, nonché tutte le informazioni fornite nella DSU, purché pertinenti e non eccedenti per la medesima finalità, direttamente dalla banca dati dell'INPS in applicazione del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159.

**Particolari categorie di dati**

Per le finalità di trattamento sopra indicate, in situazioni specifiche potranno essere raccolte e trattate, previo esplicito consenso, manifestato nella domanda di beneficio, particolari categorie di dati quali: - origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato); - stato di salute (in caso di stato di gravidanza o per studenti diversamente abili); - dati giudiziari ( per utenti e studenti detenuti); - vita sessuale (per eventuali rettificazioni di attribuzione di sesso).

**Categorie di destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dati**

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Erdis, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal titolare.

L'Erdis può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento, oltre ad enti di assicurazione per eventuali pratiche infortuni.

I dati possono essere comunicati alla Regione Marche, alle Università degli Studi, alle Istituzioni AFAM, ad altre Istituzioni universitarie, all'INPS, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università



e della Ricerca, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Difesa, all'Associazione Nazionale per gli organismi per il Diritto allo Studio Universitario (Andisu), nonché ad altri soggetti pubblici e/o privati per finalità di controllo, di statistiche o di ricerca o necessari alla predisposizione del tesserino di riconoscimento ERDIS.

I dati personali potranno essere comunicati anche ad amministrazione pubbliche e aziende pubbliche o private presso le quali potrebbero svolgersi attività necessarie a supporto dell'erogazione dei servizi.

L'Erdis si avvale del supporto di fornitori esterni per l'erogazione di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa, i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli studenti, ai soli fini della prestazione richiesta.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Erdis avviene su server ubicati all'interno dei Presidi territoriali e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa che potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati ai soli fini della prestazione richiesta.

I dati raccolti, per il perseguimento di taluna delle finalità istituzionali di cui sopra e dietro espresso consenso dell'interessato potrebbero dover essere trasferiti verso un paese con sede al di fuori dell'Unione Europea (c.d. Paese terzo).

I dati personali non saranno soggetti a diffusione.

#### **Periodo di conservazione dei dati**

I dati personali inerenti l'anagrafica saranno conservati illimitatamente, tenuto conto degli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente. Gli altri dati raccolti per l'utilizzo dei servizi e per le comunicazioni saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti dell'Erdis.

#### **Diritti dell'interessato**

L'interessato al trattamento ha diritto di richiedere all'Erdis, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Erdis e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.
- L'interessato ha altresì il diritto:
- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento dati per poter fruire dei servizi offerti;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

La revoca del consenso può essere esercitata solo per i trattamenti opzionali.

#### **Modalità di esercizio dei diritti**

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail: [rp@erdis.it](mailto:rp@erdis.it) oppure all'indirizzo Pec: [erdis@emarche.it](mailto:erdis@emarche.it)

#### **Reclamo**

L'interessato al trattamento, ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

#### **Obbligo di conferimento dei dati**

L'interessato è obbligato a conferire i dati personali richiesti, l'eventuale rifiuto o richiesta di cancellazione o opposizione o limitazione al trattamento comporta l'esclusione dai concorsi e l'impossibilità di fruire dei servizi richiesti.

#### **Rispetto principi GDPR**

Oltre a quanto indicato nel testo della singola informativa si assicura che tutti i trattamenti saranno improntati ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (art. 5 del regolamento).

**ART. 18****RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Sono nominati responsabili del procedimento per la concessione del beneficio i funzionari responsabili delle Posizioni organizzative “Diritto allo studio” ciascuno secondo i presidi di competenza.

**ART. 19****NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si fa rinvio alla Legge Regionale n. 4 del 20/2/2017, al Decreto Legislativo n. 68 del 29/03/2012, al DPCM del 09/04/2001 “Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari”, al Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), in particolare, l’art. 29, comma 1 al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) 12 agosto 2020 n. 343 e al Decreto del Ministro dell’università e della ricerca 14 gennaio 2021, n. 57.